

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VII° - SERVIZIO VIABILITA'

PROGETTO PER I LAVORI DI

"INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE, MARCIAPIEDI E
OPERE CONNESSE CON LA VIABILITA' COMUNALE

1) RELAZIONE TECNICA

2) ANALISI DEI PREZZI

3) ELENCO DEI PREZZI UNITARI

4) FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Ragusa, 21/09/2011



IL PROGETTISTA
(geom. Danilo Portelli)

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.1 Oggetto Dell'Appalto

Il presente capitolato è redatto in conformità al D.Lgs 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche ed integrazioni.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni, noli e forniture occorrenti per i lavori di "Interventi di manutenzione su strade, marciapiedi e opere connesse con la viabilità comunale"

Le prestazione richieste dal presente appalto può essere così sintetizzata:

- Interventi su pavimentazioni stradali cin congl. bituminoso
- Interventi di ripristino marciapiedi di qualsiasi tipo;
- Interventi di mano d'opera e noli per lavori urgenti
- quanto altro necessario per interventi stradali.

Le prestazioni di cui sopra sono effettuate a chiamata, su richiesta della D.L. in relazione alle esigenze manutentive della rete stradale durante il periodo dell'appalto.

La prestazione non è pertanto a corpo, ma a misura, e quantificata progressivamente applicando ai lavori richiesti i prezzi allegati indicati nel presente capitolato e più dettagliatamente descritti nell'allegato progettuale "Elenco Prezzi"

Per il presente appalto sarà stipulato un contratto aperto a misura, secondo il combinato disposto dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e dell' art. 154, 2° comma del DPR 554/99.

I lavori, secondo le indicazioni che di volta in volta verrà comunicata dalla D.L., possono essere eseguiti in qualunque parte del territorio comunale senza che l'appaltatore possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiali e altre indennità di qualsiasi genere.

I lavori devono altresì essere effettuati indipendentemente dalle quantità ordinate per ogni intervento, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi.

Art.2 Ammontare Dell'Appalto

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:

L'importo complessivo del progetto ammonta presuntivamente a €. 1000.000,00 (euro centomila/00) così distinto:

Importo lavorazione segnaletica verticale		€ 81.000,00
Iva 21%		€ 17.010,00
Spese tecniche 2%		€ 1.620,00
Imprevisti		€ 370,00
somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 100.000,00
TOTALE		

Il su indicato importo preventivo potrà variare tanto di più quanto di meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità a seguito di tutte le modifiche, variazioni e aggiunte che la Stazione Appaltante riterrà necessario apportare sia all'atto della consegna dei lavori sia nel corso degli stessi.

Oltre ai prezzi indicati nell'elaborato "Elenco Prezzi", troveranno applicazione, per eventuali opere non previste, i prezzi compatibili con l'appalto riportati nel Prezzario Regionale oggi vigente a cui verrà applicato il ribaso d'asta contrattuale.

Ai sensi dell'art. 131, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, gli oneri diretti e specifici riguardanti la sicurezza sono stati quantificati in €. 1.215,00

Art. 3 Condizioni d'ammissione

Per l'ammissione alla gara di appalto di cui al punto 1 è richiesta l'iscrizione per la categoria **O.G 3** (lavori stradali) e per la classifica 1 fino a Euro 258.228 (euro duecentocinquantottomila duecentoventotto/00).

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 25/01/2000, n° 34 comma c, non ci sono parti di cui si compone l'opera, di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, ovvero di importo superiore a Euro150.000, subappaltabili o scorporabili.

Art.4 Osservanza delle disposizioni amministrative vigenti

Oltre alle vigenti disposizioni regolate dal vigente codice della strada, l'appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.Lgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici) - nel D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e a tutte le altre norme legislative e regolamentari di riferimento a loro contenute.

Sono richiamate integralmente tutte le norme di cui al "Protocollo d'intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni" approvato con Delibera G.P. n. 84 del 09/05/2008, che fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolo. L'impresa è tenuta contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite da leggi e regolamenti in materia di:

- assicurazione dei lavoratori, contribuzione sociale e prevenzione infortuni;
- circolazione stradale e conservazione del suolo pubblico;
- installazione barriere stradali di sicurezza ai sensi del D.M. 18/02/1992 n. 223 e s.m.i.;

Art. 5 **Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e si intendono allegati allo stesso, anorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- b) il presente capitolato speciale d'appalto;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) l'analisi dei prezzi;
- e) il Piano di Sicurezza Sostitutivo al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (qualora non previsto), conformemente a quanto indicato all'articolo 131 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e nel D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e dell'art. 100 del D.Lgs n° 81 del 09/04/2008.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 6 **Condizioni di appalto**

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) Di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
- b) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Foglio di patti e condizioni) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

I lavori dovranno essere in qualunque parte del territorio comunale senza che l'appaltatore possa avanzare pretese per trasferte del personale e per il trasporto di materiali e attrezzature.

Art. 7 **Sicurezza**

L'impresa è tenuta all'osservanza integrale di quanto disposto dal D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'impresa dovrà pertanto ottemperare alle norme relative alla prevenzione infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi idonei atti a garantire la massima sicurezza durante i lavori.

L'impresa dovrà inoltre adottare tutti gli accorgimenti e le procedure atte a garantire l'incolumità delle persone terze e delle cose, nel rispetto anche di quanto previsto dal Codice della Strada.

Art. 8 Adempimenti per il riconoscimento del personale

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008, tutto il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 9 Gestione dei lavori

Il Servizio viabilità del Settore VII di questo Comune,:

- definisce il programma di lavoro dell'impresa e verifica la prestazione resa;
- ha facoltà di ridurre, sospendere, modificare i programmi di lavoro al fine di intervenire in zone diverse da quelle programmate in relazione a particolari necessità di manutenzione delle sedi stradali, senza oneri aggiuntivi al corrispettivo di appalto;
- controlla la qualità e la quantità dei lavori svolti e la corretta corrispondenza tra questo e le specifiche di capitolato.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere all'ufficio tecnico uno specifico resoconto per ogni intervento svolto, indicando il tempo impiegato, le operazioni effettuate, le categorie di lavoro che in relazione all'elenco prezzi hanno caratterizzato l'intervento e le quantità. L'appaltatore dovrà inoltre indicare le eventuali cause che hanno rallentato l'esecuzione dei lavori e gli eventuali danni causati a terzi.

Art. 10 Pagamenti in acconto

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute come dall'art. 7, comma 2 del Capitolato Generale di appalto, raggiunga la cifra di €. 20.000,00 (euro ventimila/00).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% da liquidarsi in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato, dopo aver verificato, mediante acquisizione del DURC, la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori decorre dalla data di presentazione di regolare fattura fiscale.

Dopo emesso il certificato di ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto

qualunque sia l'ammontare al netto delle ritenute di cui sopra.

Qualora l'esecuzione dei lavori non sia conforme alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico o a quelle stabilite dal presente capitolato, o sia effettuata in maniera parziale, o siano stati causati danni da parte dell'impresa a beni pubblici o privati, La D.L. si riserva la facoltà di effettuare su ciascuna rata le relative detrazioni economiche o di sospendere il pagamento.

Per eventuali ritardi nei pagamenti e nei casi previsti dall'art. 30 del Capitolato Generale, l'interesse da corrispondersi all'Impresa sarà quello previsto dalle norme vigenti.

Nessuna anticipazione sul prezzo d'appalto sarà corrisposta alla Impresa aggiudicataria ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito in Legge 28.05.1997, n. 140.

Per le modalità di misurazione e contabilizzazione, si ritengono applicabili le norme relative agli appalti dei Lavori Pubblici.

Su ciascuna rata saranno effettuate detrazioni per eventuali penali relative al ritardo nell'esecuzione dei lavori, che sono fissate in € 150,00 per ogni giorno di ritardo oltre quello indicato nell'ordinativo, sia per l'inizio che per la fine di ciascun intervento. Sarà considerata grave inadempienza contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto, un ritardo nell'esecuzione dei lavori che comprometta la sicurezza del transito stradale.

Art. 11 Prescrizioni Tecniche per le lavorazioni

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiali vari utili per la realizzazione a regola d'arte di tutti gli interventi di volta in volta richiesti.

Le lavorazioni dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni che verranno fornite dalla direzione dei lavori utilizzando ogni mezzo e accortezza per consentire la massima sicurezza nelle operazioni lavorative.

I materiali adoperati per la realizzazione dei lavori dovranno essere della migliore qualità in commercio.

Qualora l'Amministrazione riscontrasse del materiale non idoneo a suo giudizio insindacabile, il medesimo dovrà essere sostituito immediatamente con altro che risponda ai requisiti richiesti.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di fare eseguire, a spese dell'Appaltatrice, le prove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti specializzati, allo scopo di conoscere qualità e resistenza dei materiali impiegati, e ciò anche dopo la provvista dei materiali stessi, senza che la Ditta possa avanzare alcun diritto o compenso a questo titolo.

Si richiamano comunque tutte le caratteristiche descritte nell'elaborato progettuale "Elenco Prezzi" ricavato dall'articolo inserito nel Prezzario Regionale vigente.

L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritiene opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.

Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti; restano comunque salve, in occasione delle operazioni di collaudo, le possibilità di ulteriori verifiche e di eventuali rettifiche.

Art. 12
Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Foglio di patti e condizioni, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 13
**Osservanza delle Leggi, del Regolamento
e del Capitolato Generale**

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio di Patti e Condizioni e dal Contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta al Capitolato Generale e, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuzioni:

- a) Legge 109/94 come modificata dalla L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge n°109/94 e successive modificazioni.
- c) Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.3 comma 5, della legge n° 109/94 e successive modificazioni.
- d) D.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione 495/92;

Per le opere da eseguire con finanziamento regionale l'appalto è altresì soggetto alla legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici nella Regione che ha promosso il finanziamento.

Art.14
Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo

L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito.

In difetto, l'Amministrazione appaltante ne darà comunicazione, entro dieci giorni, al Comitato centrale dell'Albo Nazionale dei costruttori di cui alla Legge 10 Febbraio 1962, n. 57 per i provvedimenti di cui all'art.5 della Legge 8 Ottobre 1984, n. 687.

Art.15
Cauzioni e coperture assicurative

CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per

cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (1).
Si richiamano, sull'argomento, l'art. 30 della Legge Quadro e l'art. 101 del Regolamento n. 554.

Art.16 Consegna dei Lavori

CONSEGNA IN GENERALE

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dal regolamento di attuazione cap. 2 art. 129, 130, 131, della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della legge n° 109/94 e successive modifiche

CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €. 50,00 (Euro cinquanta/00).

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art.17
Tempo utile per la ultimazione dei lavori
Penale per il ritardo

Trattandosi di appalto a contratto aperto e quindi legato anche alla realizzazione di lavori, La durata dell'affidamento dell'appalto è fissata, preventivamente, in mesi 6 (SEI) ma rimane comunque legata sino alla concorrenza dell'importo massimo

Art.18
Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali

impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art.27 del presente Foglio di Patti e Condizioni.

Art.19
Impianto del cantiere - Ordine dei lavori

IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di dieci giorni dalla data di consegna.

ORDINE DEI LAVORI

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per farli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

Art.20
Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientrano comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni e da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art.348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, del Capitolato Generale e del Regolamento.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto.

Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dello Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

Art. 21 **Ultimazione dei lavori - Conto finale – Collaudo**

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi del Regolamento, nel termine di: mesi 3 (TRE) dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio del termine di mesi 6 (SEI) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 3 (TRE) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dal Regolamento.

L'Appaltatore dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti.

Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al citato regolamento, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt.1667 e 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo (o di regolare esecuzione) e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Art. 22 **Manutenzione delle opere fino al collaudo**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dallo art.1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite e obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Art. 23 **Discordanze negli atti di contratto - Prestazioni alternative**

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore né farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: *Contratto - Foglio di patti e condizioni - Elenco Prezzi - Analisi Prezzi- Computo metrico - Disegni*.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

Art. 24 **Disciplina nei cantieri**

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Art. 25

Pianificazione della sicurezza

La pianificazione della sicurezza in cantiere sarà articolata ed attuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 31 della Legge, e del D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 (come modificato ed integrato nel nuovo c.d. T.U. della Sicurezza Lavoro D.Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 ed avente per titolo: "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro").

L'articolazione in particolare distinguerà il caso dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di una sola impresa (e per i quali l'Amministrazione non designa né il coordinatore di progettazione, né quello di esecuzione) e quello dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (v. art. 90, comma 3, del D.Leg.vo citato).

Pianificazione della sicurezza in cantieri con unica impresa

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di un'unica impresa e per i quali l'Amministrazione non abbia proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, l'Appaltatore, a norma dell'art. 131, comma 2, lett. b) del C.d.A., avrà l'obbligo, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di predisporre:

- 1) - Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo);
- 2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al precedente punto 1).

Pianificazione della sicurezza in cantieri con più imprese

Nei cantieri in cui è stata prevista la presenza di più imprese, e per i quali l'Amministrazione abbia proceduto alla preventiva redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'Appaltatore avrà l'obbligo e potrà, a norma dell'art. 131, comma 2, lett. a) e c) del C.d.A., entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redigere e consegnare all'Amministrazione:

- 1) - Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla stessa Amministrazione;
- 2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) come al precedente punto 30.1.1.

OBBLIGHI, ONERI E PROCEDURE

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall'Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l'esecuzione dell'opera, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del c.d. T.U. Sicurezza e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 95 (ex art. 8 D.Leg.vo n. 494/96) dello stesso T.U.

Inoltre, a norma dell'art. 96 dello stesso decreto legislativo, 1) adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Leg.vo 81/2008; 2) curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente

od il responsabile dei lavori, 3) curerà che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Infine l'Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Leg.vo n. 81/2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101).

L'accettazione da parte dell'Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del decreto legislativo citato e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) costituiscono, per il cantiere interessato, adempimento alle disposizioni previste dal Decreto. La Direzione dei Lavori, il Direttore Tecnico del cantiere ed il Coordinatore per l'esecuzione vigileranno sull'osservanza del o dei piani di sicurezza. Si richiamano peraltro i seguenti decreti:

- a) D.I. 10 marzo 1988 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (Min. Int. e Lav.).
- b) D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 11, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

A norma dell'art. 118, comma 7, del Codice degli appalti, i piani di sicurezza di cui sopra saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzi, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 26

Trattamento e tutela dei lavoratori

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 27
Estensione di responsabilità - Violazione degli obblighi

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Art. 28
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- ◆ La formazione del cantiere
- ◆ L'installazione delle attrezzature
- ◆ L'apprestamento delle opere provvisionali
- ◆ La prevenzione delle malattie e degli infortuni
- ◆ La pulizia del cantiere
- ◆ La fornitura di mezzi di trasporto
- ◆ La fornitura di tutti i necessari attrezzi
- ◆ Il risarcimento dei danni
- ◆ La fornitura di cartelli indicatori
- ◆ La riparazione dei danni
- ◆ L'esecuzione di esperienze ed analisi
- ◆ Il carico, trasporto e scarico dei materiali
- ◆ Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto
- ◆ La custodia di opere escluse dall'appalto
- ◆ L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori
- ◆ L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte
- ◆ La fornitura di fotografie delle opere
- ◆ La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria
- ◆ Lo sgombero e la pulizia del cantiere
- ◆ Le spese di contratto ed accessorie
- ◆ Predisposizione piano di sicurezza fisica dei lavoratori
- ◆

Art. 29
Esecuzione d'ufficio - Rescissione del contratto

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,

all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt.340 e 341 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge n°109/94 e successive modificazioni e dal Capitolato Generale, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Art. 30 Responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt.1667 e 1669 del C.C.

Art. 31 Rappresentante tecnico dell'appaltatore

A norma del Capitolato Generale l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art. 32 Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto.

Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art. 33 Definizione delle controversie

Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma di Regolamento.

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie sorte sia durante l'esecuzione, che al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile e della Legge 109/94 e successive modificazioni, al giudizio di cinque arbitri, con le modalità previste dal Capitolato Generale d'appalto.